Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 4 novembre 1977**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1977, n. **794**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Luca Evangelista, in Casapulla.

N. 794. Decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Capua 2 febbraio 1977, integrato con successivo decreto 16 marzo 1977, relativo alla erezione della parrocchia di S. Luca Evangelista, in Casapulla (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1977
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1977, n. **795**.
Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 795. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, viene autorizzata ad acquistare un appartamento (con relativo mobilio), sito in Lignano Pineta del comune di Lignano Sabbiadoro (Udine), condominio S. Giorgio, via Centrale 10 (ora civici 34-36), distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1033, foglio 42, mappale 155/11, al prezzo di lire 6.300.000, da destinare a case per ex combattenti bisognosi di cure marine.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1977
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1977, n. **796**.
Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 796. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Zilli Margherita ved. Gritti, con testamento olografo del 14 maggio 1974 pubblicato a rogito del notaio Ferruccio Brambilla il 25 settembre 1974, n. 19605/2121 di repertorio, registrato a Busto Arsizio il 10 ottobre 1974 al n. 2080, vol. 155 A.P., consistente in un bene immobile sito in Milano, via Marocco, 3, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 24243 foglio 232, mappale 149 sub 1 e 2 e mappale 147 sub 1 ÷ 29, del valore presunto di L. 96.500.000, beni mobili consistenti in suppellettili e oggetti vari per un valore presunto di L. 2.360.050. Detti beni, al netto delle passività, ammontano a L. 94.550.660.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1977
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 255

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1977.
Autorizzazione al comune di Mormanno a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione del nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 2 marzo 1963, con il quale il comune di Mormanno, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 34.800.000 con la Cassa depositi e prestiti ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 2.130.000 per anni venti, pari al 75% del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione 19 novembre 1976, n. 268, della giunta municipale del comune di Mormanno, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione 30 dicembre 1976, n. 103;

Vista la decisione con la quale il comitato regionale di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 26.200.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Mormanno il nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo, il comune di Mormanno è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 26.200.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di tale mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Mormanno un contributo straordinario nella misura di L. 2.592.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo da contrarre ai sensi dell'art. 1 per la durata di anni dieci.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1973 e fino all'esercizio 1982.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Mormanno il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 26 maggio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(11572)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1977.

Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata « s'Ena Arrubia », per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 3 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Considerato che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai suddetti criteri vennero indicate alcune zone umide, tra le quali quella denominata « s'Ena Arrubia », in appresso descritta, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale;

Riconosciuto:

a) che la zona umida denominata « s'Ena Arrubia » è un esempio ben rappresentativo di un tipo di comunità idrodipendente che è caratteristica dell'area biogeografica interessata, essendo uno stagno retrodunale in comunicazione col mare, utilizzato anche a peschiera, con estesa fascia di canneto circondariale e lungo il canale Sassu, mentre la parte occidentale è limitrofa ad una pineta che arriva alla sponda del mare;

b) che le indagini ornitologiche condotte in tale area da alcuni biologi, ed in particolare da H. Schenik, attestano la presenza di oltre 10.000 anatidi, mentre a livello delle singole specie si hanno concentrazioni massime che superano l'1% di una corrente migratrice o della popolazione biogeografica di una determinata specie di uccelli acquatici, come nel caso di: Moretta tabaccata (Aythyanyroca) e Pollo sultano (Porphirio porphirio);

c) infine che tale zona umida è in grado di essere effettivamente conservata e gestita, sia dal punto di vista fisico che da quello amministrativo;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale, ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, art. 4, comma *h*), che definisce la competenza degli organi statali in materia di conservazione della natura, con salvezza degli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato;

Decreta:

La zona umida denominata « s'Ena Arrubia » in comune di Arborea (provincia di Oristano, regione Sardegna) è dichiarata di valore internazionale ai sensi della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie di Ha 223 circa.

Il presente decreto è inviato all'autorità competente in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi

Sup. Ha 300 c.ca

Com.: Arborea

Prov.: Oristano

Reg. : Sardegna

Mediterraneo

Zrugu Trottu

Idrov.a Sassu

s' Ena Arrubia

Strada 28 Ovest

(10856)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Caramanico Terme.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Caramanico Terme, facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Caramanico Terme (Pescara);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Caramanico Terme, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché:

il vincolo proposto è diretta conseguenza di una volontà di continuità nella tutela paesistica di tutto il gruppo montano, onde poter ottenere una omogeneità di scelta nei confronti di un ambiente paesistico che, anche se risulta suddiviso per questioni amministrative e burocratiche, è da considerarsi tuttavia unico nel suo complesso di divisioni dinamiche, degne di una tutela che possa superare qualsiasi previsione di carattere urbanistico e avente il solo scopo di preservarlo globalmente da eventuali incontrollabili situazioni insediative;

le zone componenti la base di tutela dell'ambiente paesistico della Majella comprendono le stupende faggete di S. Eufemia a Majella che degradando verso passo S. Leonardo si ricongiungono in una splendida trasposizione poetica ai pascoli di Rocca Caramanico ed alla magnifica vetustà dello stesso piccolo centro ormai ridotto ad un puro elemento paesistico, però tale da esser degno di tutela;

il complesso del centro storico di Caramanico che, nel suo degradare lungo lo sperone di roccia (purtroppo franoso), termina nel convento detto « delle Monache » stagliantesi con l'esilità delle sue forme sullo sfondo dei maestosi dirupi, scavati nel corso dei secoli dal fiume Orta, visioni orride e belle nello stesso tempo tanto da ricordare alcune poetiche descrizioni di D'Annunzio; le balze che si protendono ai piedi dello Eremo di S. Pietro a Majella (richiamandosi alle maestosità ed al silenzio di una mistica religione ormai perduta) possono paragonarsi alla grandezza dei valori ambientali degli altopiani al di sopra di Rocca Morice collegantesi nella zona di Passolanciano agli stupendi boschetti di pino « Mugo » ultima propaggine di una folta vegetazione unica in Europa e quindi ancor più doverosamente tutelabile;

per il concetto informatore di vincolo paesistico, nella omogeneità della Majella, non si possono tralasciare la Macchia di Abbateggio, il Vallone di S. Bartolomeo, la Rava dell'Avellana, il Colle Civita, il Pian delle Castagne, i ruderi della Torre di Polegro, per poi congiungersi all'importantissimo complesso dell'Abbazia di S. Liberatore a Majella, che oltre a rappresentare i valori di una monumentalità stilistica, si inserisce in un contorno ambientale-paesistico che non può essere scisso dal concetto della « Montagna Majella » al quale tutto ascende e tutto confluisce nel puro concetto di « Majella Madre »;

elementi contrastanti nel paesaggio della Majella sono la dolcezza dei profili collinari di base ai piedi del Massiccio, sui quali si sono insediati, col passare dei secoli, complessi quali S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle e Lettomanoppello, e la durezza delle balze profonde sulle quali è situata Turrivalignani che è stata rappresentata nello sfondo dell'opera Michettiana « gli storpi » e che quindi è stata consegnata alla storia; situazioni che man mano salendo alle vette si ricompongono in una insolita unità, facendo del Massiccio della Majella un vasto ambiente da tutelare sia per le forme naturali, che per la presenza ultrasecolare dei centri, che si sono, si può dire, poeticamente « fusi » in una unitarietà di sensazioni e di profili degni dell'Abruzzo e delle sue genti;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Caramanico Terme (Pescara), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Caramanico Terme provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 settembre 1977

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPITELLA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n. 3

Oggi, 26 novembre 1975 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso montano della Majella per la zona interessante la provincia di Pescara per i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Rocca Morice, S. Eufemia a Majella, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani.

(*Omissis*).

COMUNE DI CARAMANICO:

(*Omissis*).

Si descrivono le delimitazioni e si illustrano le motivazioni.

La commissione propone di estendere il vincolo proposto dalla soprintendenza fino al confine di provincia, in modo che ciò possa servire da stimolo ed esempio per un analogo vincolo del versante Aquilano onde rendere il più possibile omogenea la zona sottoposta a tutela.

L'arch. De Paolis si astiene dal voto con la dichiarazione sopra riportata, e come relazione di minoranza, si dichiara favorevole all'ampliamento del vincolo fino al confine di provincia con L'Aquila, includendo tutto il Morrone per criteri di omogeneità

Si astiene quindi l'arch. De Paolis, con le due dichiarazioni di voto. Tutti gli altri membri votano a favore.

A maggioranza quindi la commissione, ricordate le motivazioni del vincolo propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio del comune di Caramanico; la zona è così riportata in planimetria 1:25.000 e la medesima viene firmata da tutti i presenti ed allegata al presente verbale.

(*Omissis*).

(11393)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1977.

Aggiornamento della tabella delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 13 novembre 1959, e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1976, n. 1053, con il quale nell'ambito del compartimento marittimo di Messina è stata istituita la delegazione di spiaggia di Alì Terme e sono state soppresse le delegazioni di spiaggia di Scaletta Zanclea e Nizza Sicilia;

Visto il decreto della direzione marittima di Catania n. 26/77 del 2 agosto 1977, col quale la suddetta delegazione di spiaggia di Alì Terme è stata autorizzata a tenere i registri delle navi minori e dei galleggianti;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

Dopo « Torre di Faro » del compartimento marittimo di Messina, aggiungasi:

Alì Terme - sigla assegnata: 11 - ME.

Art. 2.

Sono annullate le vecchie sigle attribuite con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, alle delegazioni di spiaggia di Scaletta Zanclea (11 - ME) e Nizza Sicilia (15 - ME), soppresse con il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1976, n. 1053.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

(11395)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1977.

Autorizzazione alla società « Reno - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Reno - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni »,

con sede in Bologna, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Reno - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », con sede in Bologna, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(11235)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia di Trento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364:

Trento - grandinate del 13 giugno, 5 luglio, 12, 18 agosto 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Trento - grandinate del 13 giugno, 5 luglio, 12, 18 agosto 1977:

comuni di Aldeno, Nomi, Besenello, Calliano, Castelfondo, Cis, tutti per l'intero territorio frutticolo comunale;

comune di Brez per le località di Carnaler e Salobbi;

comuni di Arco, Riva, Molina di Ledro, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Fondo per il territorio frutticolo circostante il paese;

comune di Trento per il territorio frutticolo delle zone di Roncafort, Vela, Laghetti, Campotrentino, Ciochi di Romagnano, Ischia, Peroti, Ciochi di Mattarello, sobborgo di Romagnano per le località di Zochi, Ischia-Ischielli, Settefontane e per il sobborgo di Mattarello per le località di Ischia Perotti, Acquaviva, Greggi;

comune di Cimone per il territorio frutticolo delle località Postal, S. Giorgio, Dossi, Covelo, Cimoneri;

comune di Mori per le frazioni Besagno e Tierno e per le località Nardigna, Bazuera, Losa, Carpené, Formigher, La Valle, Lamba, Daone, Casotte e Ischia di Marco;

comune di Brentonico per le frazioni di Crosano, Cazzano e Corné;

comune di Cles per le località Ronch, Copara, Coltron, Salvano, S. Vito-Zaden, Fossadi, Prato Grande, Pini e Piano;

comune di Tuenno per le località Bosco, Talavi, Savene, Loredi, Colture e Luc;

comune di Tenno per le località di Cologna, Gavazzo, Teggiole, Vandrino, Pranzo;

comune di Pergine per le frazioni di S. Caterina e di Ischia;

comune di Tenna per la località Roveri;

comune di Ton per le zone ad est della strada provinciale n. 203, partendo dalla linea Maso Raut-Bivio Masi di Vigo fino alla località Doss della Croce di ferro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

(11516)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Tredici-Geri, in Abbiategrasso, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente « Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tredici-Geri di Abbiategrasso (Milano), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Tredici-Geri di Abbiategrasso (Milano), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11611)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Limiti massimi generali di velocità ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631;

Sentiti i Ministri per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Sulle strade statali, provinciali e comunali esterne agli abitati il limite massimo generale di velocità è fissato in 100 km/ora, salvo diversa segnalazione di limiti inferiori su particolari strade o tratti di strade.

Art. 2.

Gli enti proprietari possono elevare il suddetto limite generale di velocità fino al massimo di 130 km/ora, purché il limite sia indicato mediante i prescritti segnali, sulle strade, o tratti di strade, di cui all'art. 1, assimilabili alle autostrade in quanto possiedano le seguenti caratteristiche:

carreggiate distinte e separate l'una dall'altra da uno spartitraffico continuo non destinato alla circolazione;

assenza di intersezioni a livello e di accessi laterali.

Art. 3.

Sulle autostrade il limite massimo generale di velocità è fissato in 130 km/ora salvo diversa segnalazione di limiti inferiori su tratti particolari.

Art. 4.

I limiti di 100 e 130 km/ora, stabiliti rispettivamente dagli articoli 1 e 3, sono incrementati di 10 km/ora limitatamente alle autovetture con motore di cilindrata superiore a 1300 centimetri cubici.

Art. 5.

Nelle strade interne agli abitati, ove l'ente proprietario si sia avvalso della facoltà di stabilire, ai sensi dell'art. 103 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, ed in conformità delle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi dal massimo di 50 km/ora su strade o tratti di strade appositamente segnalati, il limite di velocità non può essere comunque superiore a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 6.

Restano valide tutte le altre limitazioni di velocità più restrittive per particolari categorie di veicoli, imposte da provvedimenti e disposizioni vigenti, ovvero quelle indicate localmente mediante i prescritti segnali.

Art. 7.

I segnali riepilogativi dei limiti suddetti saranno contenuti in un cartello con fondo interamente rifrangente, di forma rettangolare, avente le dimensioni normali di cm 200 × 380 e ridotte di cm 130 × 240, conformi alla figura allegata al presente decreto. Tali segnali dovranno essere disposti, a cura dei rispettivi enti proprietari, gestori o concessionari dei luoghi di impianto, nel modo seguente:

posti di frontiera: dimensioni normali, rivolti verso i veicoli che entrano in Italia, collocati nel punto in cui ultimate le formalità di ingresso, inizia la strada o l'autostrada in territorio italiano;

porti ed aeroporti: dimensioni normali, oppure ridotte in caso di necessità, collocati all'uscita dell'area portuale od aeroportuale, nel punto di ingresso nella viabilità normale;

terminali F.S., « auto al seguito », « auto + treno »: dimensioni ridotte, posti all'uscita delle pertinenze ferroviarie e nel punto di immissione nella viabilità urbana.

Art. 8.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste ai commi ottavo e nono dell'art. 103 del testo unico citato all'art. 5, così come sostituiti dall'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 631.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gli enti cui spetta l'apposizione dei segnali di cui all'art. 7 dovranno provvedervi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per i trasporti
LATTANZIO

Colori: fondo bianco, cornice, cifre e iscrizioni in nero, bordo dei segnali di limitazione in rosso, fondo del rettangolo strade in blu, fondo del rettangolo autostrade in verde.

(11745)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Limiti massimi generali di velocità ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, per tipi di veicoli con ridotte prestazioni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631;

Visto il decreto n. 6984/26b del 29 ottobre 1977, con il quale sono stati stabiliti limiti massimi generali di velocità ai sensi dell'art. 1, comma primo, della sopracitata legge, nelle misure di 130 km/ora sulle autostrade e sulle strade assimilabili ove debitamente segnalati, e di 100 km/ora sulle altre strade;

Decreta:

Art. 1.

Sono stabilite le seguenti categorie dei tipi di veicoli con ridotte prestazioni:

I - motoveicoli con motore di cilindrata inferiore a 100 centimetri cubici;

II - motoveicoli con motore di cilindrata compresa tra 100 e 149 centimetri cubici;

III - autoveicoli con motore di cilindrata inferiore a 600 centimetri cubici;

IV - autoveicoli con motore di cilindrata compresa tra 600 e 900 centimetri cubici.

Art. 2.

I tipi di veicoli di cui all'art. 1, in relazione alla categoria di appartenenza, non devono superare fuori dei centri abitati, salvo limiti più restrittivi imposti dalla segnaletica, i seguenti limiti massimi di velocità:

Cat. I - 80 km/ora sulle strade di cui agli articoli 1 e 2 del decreto n. 6984/26b del 29 ottobre 1977;

Cat. II - 90 km/ora sulle strade di cui agli articoli 1 e 2 del decreto sopracitato;

Cat. III - 80 km/ora sulle strade di cui agli articoli 1 e 2 del decreto sopracitato; 90 km/ora sulle autostrade;

Cat. IV - 90 km/ora sulle strade di cui agli articoli 1 e 2 del decreto sopracitato; 110 km/ora sulle autostrade.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre limitazioni di velocità più restrittive per particolari categorie di veicoli imposte da provvedimenti e disposizioni vigenti, nonché quelle indicate localmente mediante i prescritti segnali.

Art. 4.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dai commi ottavo e nono dell'art. 103 del testo unico n. 393 del 15 giugno 1959, così come sostituiti dall'art. 5 della legge n. 631 dell'8 agosto 1977.

Art. 5.

I veicoli compresi nelle categorie di cui all'art. 1 devono recare nella parte posteriore, in modo ben visibile, un contrassegno circolare di colore rosso, con cifre bianche, conforme alla figura allegata, indicante il valore della velocità massima ammessa per la rispettiva categoria sulle strade ordinarie.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Coloro cui spetta l'apposizione dei contrassegni di cui all'art. 5 dovranno provvedervi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per i trasporti
LATTANZIO

(11746)

Colori: fondo rosso, cifre bianche.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di S. Benedetto Po

Con decreto 7 gennaio 1977, n. 2412, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in golena del fiume Po in comune di S. Benedetto Po (Mantova), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 42 mappali 40 (ha 0.05.10), 42 (ha 0.03.90) e 43 (ha 0.05.20) della superficie complessiva di ha 0.14.20 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 4 dicembre 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11662)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Helicyan Esca dell'impresa Cyanamid Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Helicyan Esca concessa all'impresa Cyanamid Italia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11642)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lawn Plus dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lawn Plus concessa all'impresa Solplant S.p.a. di Milano con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11643)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 31 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	879,40	879,40	879,35	879,40	879,40	879,50	879,30	879,40	879,40	879,40
Dollaro canadese . . .	793,15	793,15	794 —	793,15	793,30	793,20	793,15	793,15	793,15	793,15
Franco svizzero .	393,79	393,79	393,30	393,79	393,80	393,80	393,55	393,79	393,79	393,75
Corona danese .	144,65	144,65	144,50	144,65	144,68	144,65	144,67	144,65	144,65	144,65
Corona norvegese .	161,16	161,16	161,40	161,16	161,25	161,15	161,15	161,16	161,16	161,15
Corona svedese . .	183,87	183,87	183,90	183,87	183,97	183,85	183,87	183,87	183,87	183,85
Fiorino olandese . .	362,90	362,90	363,20	362,90	362,15	362,90	362,87	362,90	362,90	362,90
Franco belga . .	24,9630	24,9630	24,98	24,9630	25 —	24,95	24,9660	24,9630	24,9630	24,96
Franco francese .	181,97	181,97	182,20	181,97	181,50	181,98	182 —	181,97	181,97	181,95
Lira sterlina .	1609,75	1609,75	1611 —	1609,75	1609,30	1609,70	1609,30	1609,75	1609,75	1609,75
Marco germanico .	389,88	389,88	390,50	389,88	390,15	389,90	389,89	389,88	389,88	389,85
Scellino austriaco .	54,67	54,67	54,75	54,67	54,70	54,67	54,69	54,67	54,67	54,65
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,55	21,65	21,66	21,65	21,52	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola .	10,5550	10,5550	10,55	10,5550	10,37	10,55	10,5490	10,5550	10,5550	10,55
Yen giapponese .	3,5250	3,5250	3,53	3,5250	3,52	3,52	3,52	3,5250	3,5250	3,52

Media dei titoli del 31 ottobre 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 . .	78,20
Redimibile 3,50 % 1934 . .	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione) .	93,90
» 5 % (Ricostruzione) .	97,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,55
» 5 % (Città di Trieste) . . .	95,75
» 5 % (Beni esteri) . . .	95,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,821
» 5,50 % » » 1968-82	76,80
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	73,825
» 6 % » » 1970-85 .	74,20
» 6 % » » 1971-86 . .	74,45
» 6 % » » 1972-87 .	70,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90 . .	79,50
» 9 % » » 1976-91 .	79,925
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) .	96,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	92,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,85
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,70
» poliennali 7 % 1978 . . .	97,75
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,325
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,45
» » 9 % 1980 .	91,60
» » 10 % 1981	91,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	879,35
Dollaro canadese	793,15
Franco svizzero	393,67
Corona danese .	144,66
Corona norvegese .	161,155
Corona svedese . .	183,87
Fiorino olandese . .	362,885
Franco belga	24,964
Franco francese . .	181,985
Lira sterlina . .	1609,525
Marco germanico .	389,885
Scellino austriaco	54,68
Escudo portoghese	21,585
Peseta spagnola	10,552
Yen giapponese	3,522

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a premi ministeriali riservato a presidi e professori di ruolo, nonchè professori supplenti o incaricati che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e delle scuole di Stato pareggiati o legalmente riconosciuti della istruzione secondaria.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 31 luglio 1952, n. 1078, modificata con la legge 5 marzo 1965, n. 165;

Considerato che il concorso a premi previsto dalla citata legge è stato indetto nel 1976 con decreto ministeriale 11 settembre del medesimo anno, per lavori di scienze morali, storiche e filosofiche, e pertanto esso, nel 1977 deve essere bandito per elaborati di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso a premi per i migliori lavori su argomenti delle seguenti materie:

a) matematica;
b) meccanica, astronomia, geodesia e geofisica;
c) fisica;
d) chimica (indirizzo inorganico - chimico - fisico);
e) chimica (indirizzo organico - biologico);
f) geologia e mineralogia;
g) biologia vegetale;
h) biologia animale.

Per ogni materia sarà assegnato un premio di L. 250.000 (duecentocinquantamila), indivisibile, nei modi previsti dal successivo art. 7.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi e i professori di ruolo, nonchè i professori incaricati o supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e delle scuole di Stato, pareggiati o legalmente riconosciuti, dell'istruzione secondaria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei lavori e delle dichiarazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5, devono essere indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - Piazza Marconi, 25 - EUR Roma, e devono pervenire al predetto Ministero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammessa la presentazione di domande e lavori fatta personalmente negli uffici del Ministero da parte degli interessati e di persona da loro incaricata.

Art. 4.

I lavori dei concorrenti, provvisti della loro firma autografa, devono essere originali, inediti e stampati posteriormente, al 15 dicembre 1972 e, se manoscritti, devono essere chiaramente leggibili.

Non è ammessa la presentazione di lavori e studi presentati a precedenti concorsi, indetti, come il presente, ai sensi delle citate leggi o da altri analoghi, pure banditi dal Ministero per i beni culturali e ambientali o da altri enti od istituti.

Art. 5.

Il candidato, nell'istanza di ammissione al concorso, deve indicare, oltre al proprio nome, cognome e indirizzo, la data di nascita e l'istituto o scuola presso cui presta servizio e specificare la materia, di cui al precedente art. 1, prescelta per la partecipazione al concorso, nonchè il lavoro o i lavori che presenta.

Inoltre, egli deve allegare all'istanza:

a) una dichiarazione, in carta semplice, a sua firma, dalla quale risulti che non ha presentato e si obbliga a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, il lavoro o i lavori prodotti a qualsiasi concorso a premio, bandito o da bandire dal Ministero per i beni culturali e ambientali o da altri enti od istituti (v. art. 4, secondo comma);

b) una dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal capo dell'istituto o scuola di appartenenza, o dal competente provveditore agli studi se trattasi di preside di ruolo o incaricato, concernente la posizione amministrativa e l'anzianità di servizio del candidato (qualifica, data in cui ha iniziato ad insegnare, se tuttora in attività di servizio, ecc.) (v. art. 2);

c) due copie del lavoro o di ciascuno dei lavori, con cui intende concorrere al premio (v. art. 4, primo comma).

Qualora il candidato intenda partecipare al concorso con opere scritte in collaborazione con altro autore, deve pure produrre i seguenti atti:

d) attestazione relativa alla qualifica del collaboratore, precisando se sia o meno professore di istituto o di scuola di istruzione secondaria;

e) consenso dello stesso per la produzione dello scritto in collaborazione, a vantaggio del candidato;

f) dichiarazione relativa alle modalità osservate per la stesura dell'opera, così che la commissione giudicatrice possa avere i necessari elementi per distinguere, e quindi giudicare, l'opera di ciascuno degli autori;

g) dichiarazione di cui risulti che l'opera di cui trattasi non è stata presentata e non sarà presentata dal collaboratore prima della proclamazione dei vincitori, ad altro concorso.

Art. 6.

Qualora il candidato intenda concorrere a più premi, anche esibendo le medesime opere, deve presentare per ogni singolo premio apposita domanda compilata e documentata secondo le precedenti disposizioni.

Art. 7.

L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori, proclama i vincitori e conferisce i premi nella sua seduta solenne annuale, che ha luogo normalmente in giugno.

Art. 8.

I vincitori saranno iscritti in uno speciale albo d'onore e tale iscrizione sarà riportata nel rispettivo fascicolo personale.

A tutti i concorrenti sarà inviato un estratto a stampa della relazione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale del Ministero e negli atti dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Roma, addì 1° ottobre 1977

Il Ministro: PEDINI

(11591)

OSPEDALE DI MORTARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « S. Ambrogio », a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(11687)

OSPEDALE « G. LEOGRANDE » DI ALBEROBELLO

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alberobello (Bari).

(11682)

OSPEDALI CIVICI RIUNITI « G. RUMMO » DI BENEVENTO

Concorso a tre posti di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Benevento.

(11683)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(11684)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(11686)

OSPEDALE CIVILE « B. V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto e un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente otorinolaringoiatra;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(11685)

ISTITUTO CHIRURGICO « BASSINI » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina generale;

due posti di aiuto e tre posti di assistente di cardiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di nefrologia e dialisi;

un posto di assistente immunoematologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(11680)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

due posti di aiuto di laboratorio (di cui uno presso la sede di Milano e uno presso la sede di Cinisello Balsamo).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(11681)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA SOPRA I PONTI » DI AREZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(11668)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(11671)

OSPEDALE « S. MATTEO DEGLI INFERMI » DI SPOLETO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia).

(11678)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia).

(11679)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(11675)

OSPEDALE «MADONNA DEL SOCCORSO» DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(11669)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI NORCIA E CASCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Norcia (Perugia).

(11674)

OSPEDALE « L. CAPPELLI » DI MERCATO SARACENO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mercato Saraceno (Forlì).

(11670)

OSPEDALE « L. P. DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo addetto al pronto soccorso e accettazione;

un posto di aiuto oculista addetto alla divisione di chirurgia;

un posto di assistente di anestesia;

un posto di assistente medico del servizio di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(11688)

OSPEDALE PER MOTULESI E NEUROLESI « VILLA ROSA » DI PERGINE VALSUGANA

Concorso a due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergine Valsugana (Trento).

(11667)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE E MELORIO » DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale addetto alla seconda divisione di ammalati lungodegenti;

un posto di aiuto e un posto di assistente oculista;

un posto di assistente medico analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio personale) dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta)

(11673)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(11676)

OSPEDALE GERIATRICO E GERONTOLOGICO « G. B. GIUSTINIAN » DI VENEZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venezia.

(11677)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica;

due posti di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(11672)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1977, n. 52.

Concessione di contributi annui all'ente ospedaliero regionale, con sede in Aosta, per gli oneri di ammortamento di mutui passivi da contrarsi per il finanziamento dei lavori di completamento dell'ampliamento dell'ospedale generale di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **9** *del 9 settembre 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui di L. 27.386.620, per la durata di venti anni, a decorrere dal 1977, a favore dell'ente ospedaliero regionale, con sede in Aosta, per gli oneri annui di ammortamento di un mutuo passivo di lire 250 milioni, da estinguersi in anni venti e da contrarsi dall'ente stesso con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, destinato al finanziamento di spese per l'esecuzione di lavori di completamento dell'ampliamento dell'ospedale generale di Aosta.

I contributi annui di cui al precedente comma saranno versati dalla Regione direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

E' approvata la concessione all'ente ospedaliero regionale, con sede in Aosta, di contributi annui fino a un massimo di L. 116.613.380, a carico del bilancio della Regione, per la durata massima di anni venti, a decorrere dal 1977, per gli oneri annui di ammortamento di uno o più mutui passivi di complessive lire 650 milioni, da contrarsi per il finanziamento delle spese per l'esecuzione dei lavori di completamento dello ampliamento dell'ospedale generale di Aosta.

I contributi annui di cui al precedente comma saranno determinati dalla giunta regionale per ogni singolo mutuo e versati alla tesoreria dell'ente ospedaliero regionale o direttamente agli istituti di credito o enti mutuanti.

I mutui previsti dal primo comma del presente articolo dovranno contrarsi da parte dell'ente ospedaliero alle migliori condizioni del mercato finanziario, per la durata massima di anni venti.

Art. 3.

L'erogazione dei contributi annui di cui alla presente legge avverra anche ratealmente alle scadenze previste nei singoli piani di ammortamento dei mutui ai quali si riferiscono, in base a provvedimenti deliberativi della giunta regionale.

Art. 4.

L'onere derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge valutata in annue lire 144 milioni, graverà sul capitolo 8791 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 che si istituisce con la variazione di cui all'articolo seguente.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2745 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

Gli oneri relativi agli anni successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 8791 - di nuova istituzione. — Contributi all'ente ospedaliero regionale, con sede in Aosta, per gli oneri di ammortamento di mutui passivi per il finanziamento dei lavori di completamento dell'ampliamento dell'ospedale generale di Aosta (legge regionale 8 agosto 1977, n. 52) . . . . L. 144.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 144.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 agosto 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1977, n. 53.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43: « Interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l'assistenza ai nefropatici e l'esercizio della dialisi domiciliare od extra-ospedaliera ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **9** *del 9 settembre 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del servizio di nefrologia e dialisi presso l'ente ospedaliero regionale

L'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, è sostituito dal seguente:

« E' istituita presso l'ente ospedaliero regionale la sezione di nefrologia e dialisi, organizzata in servizio di nefrologia e centro di emodialisi per pazienti degenti ed ambulatoriali, acuti e cronici.

Nella fase di iniziale costituzione tale sezione è aggregata, in via amministrativa, alla divisione di medicina nel cui ambito, in particolare, viene attuata l'assistenza nefrologica in coordinamento con le altre strutture ospedaliere e con gli interventi promossi ai sensi e per i fini di cui all'art. 5 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43.

Entro tre anni dalla sua costituzione, tale sezione sarà trasformata in sezione autonoma, con letti di degenza a disposizione in numero che verrà definito in base alle necessità di ricovero per i pazienti in emodialisi periodica, ai nefropatici acuti e cronici ed ai pazienti in accertamento nel quadro della prevenzione delle nefropatie.

Tale sezione opera in particolare, per quanto di competenza, in reciproca collaborazione funzionale e di servizio con il reparto di urologia.

Il centro di emodialisi avrà sede al piano terreno dell'ala di nord-est (avancorpo di destra) dell'edificio dell'ospedale generale regionale, secondo le caratteristiche tecniche stabilite dalla giunta regionale.

La sezione di nefrologia e dialisi dispone di personale medico, infermieristico, tecnico e di assistenza sociale secondo le indicazioni di cui alla pianta organica annessa alla presente legge quale allegato *A*. A tal fine, la Regione — entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite l'assessorato della sanità ed assistenza sociale — promuove le opportune iniziative per la formazione e l'aggiornamento permanente del personale addetto alla sezione ».

Art. 2.

Compiti della sezione di nefrologia e dialisi

Fra l'art. 7 e l'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, è inserito il seguente:

« Art. 7-*bis*. — Le sezioni di nefrologia e dialisi, oltre alla attività nefrologica e dialitica ospedaliera, deve attendere alla assistenza tecnico-medica, necessaria ai pazienti in trattamento dialitico domiciliare o extra-ospedaliero, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 e con l'osservanza delle incombenze che ne derivano.

In particolare tale sezione deve provvedere:

1) al coordinamento degli interventi di prevenzione, diagnosi e riabilitazione dell'insufficienza renale, di cui all'art. 5 della legge 20 agosto 1976, n. 43;

2) all'attività di addestramento ed alla formazione permanente del personale addetto alla sezione stessa ed alle unità-dialisi extra-ospedaliere;

3) al coordinamento e controllo tecnico delle unità-dialisi extra-ospedaliere nonchè all'eventuale accertamento della regolarità dell'esecuzione dei trattamenti dialitici domiciliari;

4) all'espletamento — d'intesa con l'assessorato della sanità ed assistenza sociale — delle incombenze necessarie ai fini della attuazione degli interventi di trapianto del rene, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 ».

Art. 3.

Compiti dell'ente ospedaliero regionale

Fra l'art. 7 e l'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, è inserito il seguente:

« Art. 7-*ter*. — La sezione di nefrologia e dialisi viene costituita con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni tecniche ed amministrative stabilite dalla presente legge e dalla giunta regionale ai sensi del precedente art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero regionale è tenuto comunque a provvedere, d'intesa con l'assessorato della sanità ed assistenza sociale e nel quadro della finalità e degli obiettivi previsti dalla presente legge, all'espletamento degli atti e delle incombenze necessari a garantire il sollecito impianto del centro di emodialisi nonchè l'avvio e la migliore efficienza operativa e funzionale della sezione suddetta ».

Art. 4.

Oneri finanziari

Gli oneri di progettazione, impianto, attrezzature, apparecchiature ed arredi derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive lire cinquecentomilioni, gravano sul cap. 1626 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1977.

Gli oneri per la formazione e l'aggiornamento permanente del personale da adibire alla sezione di nefrologia e dialisi gravano sul cap. 8079 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1977.

La presente legge va pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 agosto 1977

ANDRIONE

ALLEGATO *A*

PIANTA ORGANICA DEI POSTI DI RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEZIONE DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE.

Qualifiche del personale	Posti in organico sez. aggr.	Posti in organico sez. autonoma
Personale medico:		
Aiuto dirigente	—	1
Aiuto	1	1
Assistente	2	2
Personale sanitario ausiliario:		
Capo sala	1	1
Infermiere professionale o personale sanitario paramedico con preparazione specifica in tecniche dialitiche	10	16
Infermiere generico	4	4
Assistente sociale	1	1
Dietista	1	1
Personale tecnico:		
Biologo	1	2
Personale amministrativo:		
Impiegato carriera di concetto	1	1
Personale esecutivo:		
Ausiliario	6	6
Personale servizi tecnici:		
Operaio meccanico-elettricista	1	2

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1977, n. 54.

Modificazione dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, concernente: « Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ottavo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, è sostituito dal seguente:

« E' esonerato dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese il personale insegnante già appartenente ad un ruolo regionale che intenda concorrere per un posto d'altro ruolo regionale; i vincitori del concorso saranno tenuti, durante il periodo di prova, alla frequenza di corsi di aggiornamento appositamente indetti dall'amministrazione regionale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 agosto 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1977, n. 55.

Organi collegiali della scuola a livello distrettuale e regionale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella regione autonoma Valle d'Aosta è istituito il consiglio scolastico regionale. Esso comprende nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della Regione.

Fanno parte del consiglio scolastico regionale:

a) l'assessore regionale alla pubblica istruzione;

b) un rappresentante del consiglio regionale, appartenente alla minoranza;

c) il sovraintendente agli studi;

d) tre rappresentanti dei comuni della regione, eletti dalle rappresentanze comunali dei relativi consigli distrettuali in modo da garantire la presenza di un rappresentante per ogni distretto e uno per il comune di Aosta; dei tre seggi disponibili uno è riservato alla minoranza;

e) un rappresentante degli ispettori tecnici, scelto fra il corrispondente personale di ruolo in servizio nella regione secondo le modalità di cui al penultimo comma del presente articolo;

f) quattro rappresentanti del personale direttivo di ruolo, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole materne, elementari, medie, secondarie ed artistiche dipendenti dalla Regione, in modo che sia garantita la presenza di un rappresentante per ciascun ordine di scuola;

g) 23 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole materne, elementari, medie, secondarie ed artistiche dipendenti dalla Regione. I seggi sono ripartiti con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione tra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica e in modo che sia garantita in ogni caso la presenza di almeno due docenti per ciascun ordine di scuola;

h) due rappresentanti del personale non docente di ruolo e non di ruolo, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione;

i) un rappresentante del personale dell'ufficio scolastico regionale, eletto dal personale in servizio nell'ufficio predetto;

l) un rappresentante del personale direttivo delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non regionali vigilate, comprese nella regione, designato dall'assessore regionale alla pubblica istruzione;

m) due rappresentanti del personale docente delle scuole indicate nella precedente lettera, designati dall'assessore regionale alla pubblica istruzione;

n) quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti nelle scuole dipendenti dalla Regione e nelle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non regionali vigilate, comprese nella regione, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non regionali;

o) cinque rappresentanti del mondo del lavoro, residenti nella Regione e non appartenenti al personale della scuola, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano regionale i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. I seggi sono attribuiti secondo le proporzioni di cui all'art. 13, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

p) un rappresentante del mondo dell'economia, residente nella Regione e non appartenente al mondo della scuola, designato dalla giunta regionale, sentito il comitato di cui allo art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532.

Il consiglio scolastico regionale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le elezioni delle rappresentanze delle categorie di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *n*), hanno luogo con le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

Le elezioni dei rappresentanti delle componenti con un numero di elettori inferiore a cinque hanno luogo, per ciascuna componente, sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori. Qualora il numero degli elettori di una singola componente sia inferiore a tre, il rappresentante cui ha diritto detta componente è scelto per sorteggio.

I componenti del consiglio scolastico regionale sono nominati con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione.

Art. 2.

Il consiglio scolastico regionale è presieduto dall'assessore regionale alla pubblica istruzione. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, due vicepresidenti; qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, i vicepresidenti sono eletti a maggioranza relativa dei votanti. Il presidente del consiglio scolastico regionale ne dispone la convocazione e può presiedere le sezioni di cui al decimo comma del presente articolo.

Le funzioni di segretario del consiglio scolastico regionale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

Il consiglio scolastico regionale elegge altresì la giunta esecutiva ed i consigli di disciplina per il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali.

La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal sovraintendente agli studi, che ne è presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50 % ai docenti. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico regionale, fissa l'ordine del giorno e cura la esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

Nell'ambito del consiglio scolastico regionale operano cinque distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media, della scuola secondaria superiore ed artistica e per il personale ispettivo tecnico e direttivo. Essi hanno competenza in materia disciplinare per tutto il personale appartenente ai ruoli regionali.

I consigli di disciplina per il personale docente sono formati da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito del consiglio scolastico regionale, dalle corrispondenti categorie ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media, secondaria superiore ed artistica. Ove in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti sono designati dal consiglio scolastico regionale che li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella Regione.

I consigli di disciplina per il personale docente sono presieduti dal sovraintendente agli studi.

Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e per il personale direttivo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado è formato dall'ispettore tecnico e dai quattro rappresentanti del personale direttivo componenti del consiglio scolastico regionale in qualità di membri effettivi, e da cinque membri supplenti designati dal consiglio scolastico regionale tra il personale ispettivo tecnico e direttivo di ruolo in servizio nella Regione, rispettando le proporzioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) del comma secondo del precedente art. 1.

Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e direttivo elegge tra i propri membri il presidente. In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal membro effettivo più anziano di età del consiglio stesso.

Il consiglio scolastico regionale funziona unitariamente per le materie di interesse generale e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.

Ciascuna sezione a carattere orizzontale elegge nel suo seno un consiglio per il contenzioso, composto di tre membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzioni di presidente. I consigli per il contenzioso esercitano, nell'ambito della regione, le funzioni attribuite al consiglio scolastico regionale in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli regionali.

Art. 3.

Nel rispetto delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dagli organi di governo della Regione, il consiglio scolastico regionale:

a) esprime pareri al sovraintendente agli studi e alla Regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenuto conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della Regione; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del sovraintendente agli studi;

b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello regionale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;

c) approva i piani regionali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;

d) formula proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonchè di educazione permanente;

e) accerta ed indica il fabbisogno di edilizia scolastica, per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;

f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole;

g) esprime pareri obbligatori all'assessore regionale alla pubblica istruzione e al sovraintendente agli studi, secondo le rispettive competenze: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

h) esprime all'assessore regionale alla pubblica istruzione e al sovraintendente agli studi, secondo le rispettive competenze, parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio, nell'ambito della regione, del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali, per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

i) esprime all'assessore regionale alla pubblica istruzione parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;

l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi scolastici della regione, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e d'istituto e dell'amministrazione scolastica;

m) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti in merito all'organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che l'assessore alla pubblica istruzione o il sovraintendente agli studi ritengano di sottoporgli.

Al consiglio compete altresì:

a) di coordinare ed approvare i programmi elaborati dai consigli scolastici distrettuali ai sensi dell'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

b) di formulare proposte alla Regione e al Ministro per la pubblica istruzione, quanto agli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, secondo l'art. 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta;

c) di esprimere all'assessore regionale alla pubblica istruzione pareri sui programmi d'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, nei concorsi per l'accesso ai ruoli regionali del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente;

d) di esprimere parere vincolante nelle materie di cui all'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Art. 4.

All'elezione e alla designazione dei rappresentanti nel consiglio scolastico distrettuale, di cui all'art. 11, secondo comma, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e all'art. 3, primo comma, lettera i), della legge 14 gennaio 1975, n. 1, si procede nel modo seguente:

a) per il rappresentante designato dalla camera di commercio si osservano le modalità di cui all'art. 1, secondo comma, lettera p), della presente legge;

b) per i rappresentanti designati o eletti dal consiglio provinciale, provvede il consiglio regionale della Valle d'Aosta.

I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

I consigli scolastici distrettuali sono nominati con decreto del sovraintendente agli studi.

Le competenze attribuite dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, al provveditore agli studi sono esercitate nella regione Valle di Aosta dal sovraintendente agli studi. Il consiglio scolastico distrettuale può formulare proposte anche all'assessore regionale alla pubblica istruzione, per quanto di sua competenza, nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 5.

Ai compiti di ufficio inerenti al funzionamento del consiglio scolastico distrettuale si provvede, nei limiti delle dotazioni organiche, con personale non docente delle scuole e istituti aventi sede nel distretto, appartenente alla carriera esecutiva, designato dall'assessore regionale alla pubblica istruzione.

Ai compiti di segreteria del consiglio scolastico regionale, della giunta esecutiva, delle sezioni, dei consigli di disciplina e dei consigli per il contenzioso, si provvede con personale degli uffici dell'assessorato regionale della pubblica istruzione.

Ai fini del precedente secondo comma è istituito un secondo posto di segretario (carriera di concetto, gruppo regionale B), in aumento alla dotazione organica dell'ufficio legislativo, contenzioso e organi collegiali dell'assessorato regionale della pubblica istruzione. La tabella annessa alla legge regionale 19 luglio 1976, n. 24, è modificata in conformità.

Art. 6.

Il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, è sostituito dal seguente:

« I docenti in servizio in più circoli, scuole o istituti appartengono al collegio dei docenti di tutti i circoli, scuole o istituti in cui prestano servizio. Essi esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio ».

Le lettere a) e b) del quinto comma dell'art. 9 della citata legge regionale, sono modificate nel modo seguente:

« a) i docenti di ruolo e i docenti incaricati a tempo indeterminato esercitano l'elettorato attivo e passivo per la elezione degli organi collegiali di qualsiasi durata;

b) i docenti non di ruolo con incarico annuale ed i supplenti il cui rapporto d'impiego ha una durata presunta non inferiore a 180 giorni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo soltanto per l'elezione degli organi collegiali di durata annuale ».

All'art. 9 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dello art. 348 del codice civile ».

Art. 7.

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previsti dalla presente legge è regolato dall'art. 9, primo, quinto e sesto comma, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, con la modificazione e le integrazioni di cui al precedente art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 13 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, si applicano al consiglio scolastico distrettuale e al consiglio scolastico regionale.

Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole dipendenti dalla Regione nel consiglio scolastico regionale, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Sono, pertanto, eleggibili, per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.

I rappresentanti della Regione e degli enti locali potranno essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso in cui fossero intervenute nuove elezioni.

Art. 8.

L'autonomia amministrativa dei consigli scolastici distrettuali è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

I contributi di cui al terzo comma del medesimo articolo sono assegnati ai consigli scolastici distrettuali, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attività.

Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.

Art. 9.

Il sovraintendente agli studi e la giunta regionale esercitano la vigilanza sui consigli scolastici distrettuali secondo le modalità indicate nei primi quattro commi dell'art. 15 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

Per l'esame dei conti consuntivi dei consigli scolastici distrettuali i rappresentanti dei genitori nella commissione di cui al terzo comma del medesimo articolo, sono scelti fra i genitori membri del consiglio scolastico regionale.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio scolastico distrettuale, il sovraintendente agli studi, su conforme parere del consiglio scolastico regionale, procede allo scioglimento del consiglio.

Per i motivi indicati al precedente comma, il presidente della giunta regionale, sentita la giunta regionale, procede allo scioglimento del consiglio scolastico regionale.

In caso di conflitto di competenza tra organi a livello subregionale, decide il sovraintendente agli studi, sentito il consiglio scolastico regionale.

Art. 10.

Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, si applicano anche ai consigli scolastici distrettuali.

I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto; quelli del consiglio scolastico regionale nell'albo dello assessorato regionale alla pubblica istruzione e negli albi dei distretti e delle scuole della regione e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, si applicano al consiglio scolastico distrettuale e al consiglio scolastico regionale e ai loro organi.

Art. 12.

Le adunanze degli organi collegiali di cui alla presente legge si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale o regionale spetta il rimborso delle spese di viaggio, nella misura e alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali.

Art. 13.

Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali previsti dalla presente legge, restano in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti gli organi collegiali attualmente esistenti. Per i consigli scolastici distrettuali il primo esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio successivo alla data del loro insediamento.

Art. 14.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 11.000.000, graverà sui capitoli di spesa 5925 e 6765 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

quanto a L. 7.000.000 con una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 105 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977;

quanto a L. 4.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 6765 dello stato di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, che offre sufficiente disponibilità.

Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui al terzo comma dell'art. 5 della presente legge, sono approvate, a decorrere dall'anno 1978, con la legge di bilancio.

Art. 15.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105. — Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*) ed *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . . L. 7.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 5925. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'assessorato . . L. 7.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 agosto 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1977, n. 56.
Aumento, per l'anno 1977, della spesa per l'applicazione della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 54, relativa alla concessione di contributi a comuni e consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombro della neve.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 54: «Concessione di contributi a comuni ed a consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici da adibire al servizio di sgombro della neve sulle strade comunali», è autorizzata, limitatamente all'anno 1977, la maggiore spesa di lire 120.000.000.

Il finanziamento della spesa di L. 120.000.000 è assicurata per L. 70.000.000 da una maggiore entrata accertata sul cap. 195 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 e per L. 50.000.000 mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 2745 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 195. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 70.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 5815. — Contributi a comuni e consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombero della neve (legge regionale 29 dicembre 1975, n. 54) . . . . L. 120.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 50.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 agosto 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1977, n. 57.

Aumento per l'anno 1977, delle spese previste dalle leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 30 luglio 1976, n. 25, recanti norme per l'assegnazione gratuita dei libri scolastici di testo agli alunni della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1977, la maggiore spesa di lire 50 milioni per l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

Il limite di spesa previsto dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, modificata con legge regionale 30 luglio 1976, n. 25, è conseguentemente aumentato da lire 400 milioni a lire 450 milioni.

Art. 2.

L'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 7040 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

Per il finanziamento della maggiore spesa sono apportate al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 6780. — Spese per l'acquisto di materiale didattico, di consumo per le esercitazioni pratiche e spese d'ufficio e per materiale di pulizia nelle scuole di ogni ordine e grado . . . . L. 20.000.000

Cap. 7195. — Contributi e sussidi per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche . » 30.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 7040. — Spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria (leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 30 luglio 1976, n. 25) L. 50.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 agosto 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1977, n. 58.

Aumento per l'anno 1977, delle spese previste dalla legge regionale 30 luglio 1976, n. 30.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1977, la maggiore spesa di lire 85 milioni per le finalità di cui all'art. 22 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30.

Il limite di spesa del cap. 6750 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 è conseguentemente aumentato da lire 25 milioni a lire 110 milioni.

La denominazione del cap. 6750 del bilancio preventivo della Regione è così modificato: « Spese per la gestione, il funzionamento dell'ufficio centrale per le biblioteche e per le dotazioni e gestione delle piccole biblioteche (articoli 16 e 22 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30) ».

Art. 2.

L'onere di lire 85 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 6750 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977. La copertura delle maggiori spese per l'anno 1977 è assicurata dall'accertamento di una corrispondente maggiore entrata sul cap. 195 del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 195. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 85.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 6750. — Spese per la gestione, il funzionamento dell'ufficio centrale per le biblioteche e per le dotazioni e gestione delle piccole biblioteche (articoli 16 e 22 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30) . . . . L. 85.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 agosto 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. 59.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 9 *settembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. **60.**

Approvazione del conto consuntivo della Regione per lo esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 9 *settembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. **61.**

Autorizzazione a contrarre un mutuo di lire duemiliardi e cinquecento milioni per la costruzione di edifici scolastici e pubblici in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di L. 2.500.000.000 per la costruzione in Valle d'Aosta di edifici scolastici e pubblici.

Art. 2.

Allo stato di previsione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 2700. — Entrate per mutui passivi per finanziamento spese straordinarie per opere pubbliche e per iniziative e provvidenze di interesse regionale . . . . L. 2.500.000.000

SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 5230. — Spese per la costruzione, sistemazione ed adattamento di edifici per la pubblica istruzione . . . . . L. 2.000.000.000

Cap. 5740. — Spese e contributi per l'acquisto, la costruzione e la sistemazione di edifici pubblici . . . . . » 500.000.000

Art. 3.

L'annualità posticipata di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi prevista in annue L. 295.000.000 farà carico ad appositi istituendi capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni 1978 e successivi e la relativa spesa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 105 e 150, parte entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 12 agosto 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. **62.**

Aumento, per l'anno 1977, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: « Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale » è autorizzata, limitatamente all'anno 1977, la maggiore spesa di L. 700.000.000 (settecentomilioni).

Il finanziamento della maggiore spesa di L. 700.000.000 è assicurato da una minore spesa di pari somma accertata sul cap. 2175 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . . L. 700.000.000

Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo in corso di perfezionamento indicato al n. 4 dell'allegato *E* alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, è ridotto da L. 1.300.000.000 a L. 600.000.000.

Variazione in aumento:

Cap. 2565. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società (leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10 e 14 dicembre 1972, n. 40) . . . L. 700.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 12 agosto 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. **63.**

Proroga, con modificazioni, per l'anno 1977, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore della edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata per l'anno 1977 l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti nuove modifiche.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 40, è sostituito dal seguente:

« L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al costo accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio i seguenti importi massimi:

L. 12.000.000 per acquisto di alloggi;

L. 14.000.000 per la costruzione di alloggi, per ampliamento, completamento, ammodernamento o sistemazione di rilievo di alloggi già esistenti ».

Art. 3.

Il capoverso lettera *c*) della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, come modificato e integrato dall'art. 1, punto 4, della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, dall'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, dall'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, dall'art. 5 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, è sostituito come segue:

« *c*) il lavoratore dipendente che singolarmente o unitamente al coniuge risulti titolare di un reddito imponibile netto complessivo annuo superiore a L. 6.000.000, da comprovarsi con il mod. 101 rilasciato dal datore di lavoro e con altra eventuale documentazione prevista dalla legge, al netto della detrazione di L. 100.000, per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico;

l'artigiano, il coltivatore diretto e l'ambulante che, singolarmente o unitamente al coniuge, risultino titolari di un reddito lordo complessivo annuo di L. 3.500.000 da dimostrarsi con dichiarazione da parte dell'ufficio imposte con riferimento all'ultimo reddito definito antecedente alla presentazione della domanda, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico ».

Nel caso di carenza di domande di mutuo da parte di lavoratori dipendenti con reddito non superiore ad annue L. 6.000.000, è autorizzata la concessione di mutui agevolati a favore di lavoratori che non superino un imponibile netto complessivo annuo di L. 8.000.000.

Per i redditi compresi tra L. 6.000.000 e L. 8.000.000 annui, il punteggio attribuito a ciascun lavoratore è decurtato di un punto per ogni frazione di reddito di L. 400.000 annue eccedenti i 6.000.000.

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 40, è modificato come segue:

« Condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente a carico:

a) per i lavoratori subordinati e per i pensionati (ex dipendenti):

fino a L. 3.000.000 annui: punti 10;

per i redditi compresi fra L. 3.000.001 e L. 6.000.000 il punteggio di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 300.000 annue eccedenti L. 3.000.000, con riduzione a punti 0 per i redditi superiori a L. 5.700.000;

b) per gli artigiani, i coltivatori diretti e gli ambulanti (anche pensionati):

fino a L. 1.200.000 annui: punti 10;

per i redditi compresi tra L. 1.200.001 e L. 3.500.000 il punteggio massimo di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 200.000 annue eccedenti L. 1.200.000 con riduzione a punti 0 per i redditi superiori a L. 3.000.000.

Art. 5.

L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1977, ai sensi del paragrafo 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire un miliardo; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire ottocentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire quarantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1977 e fino all'anno 1996.

L'onere annuo di cui al precedente comma graverà sul cap. 2655 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 40.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della parte spesa dello stesso bilancio.

All'onere di L. 40.000.000 annue per gli anni dal 1978 al 1996 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma allo apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

L'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 22, con l'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1972, n. 4, con l'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, con l'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, con l'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 6 e con l'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 40, viene integrato con l'aggiunta dei seguenti nuovi capoversi finali:

« L. 13.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall'anno 1976 e fino all'anno 1996 ».

Nel caso di costruzione di nuovi alloggi o di nuove case di abitazione nonchè nel caso in cui i beneficiari di mutui agevolati intendano apportare ad abitazioni già di loro proprietà completamenti, ampliamenti o ammodernamenti di rilievo, la giunta regionale potrà concedere garanzia sussidiaria, fino alla concorrenza di complessive annue lire 35 milioni, limitatamente al periodo di esecuzione delle opere e con scadenza all'atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo fino alla concorrenza dell'intera annualità di ammortamento dietro rilascio di idonea garanzia o di garanzia ipotecaria sugli alloggi da costruire o sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili ».

Art. 7.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista al precedente articolo della presente legge, valutati in annue L. 500.000, faranno carico al cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 e sul corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi.

La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 105, della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 105. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*), del primo comma e del secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . . . L. 500.000

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 40.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) . . . . L. 500.000

Cap. 2655. — Contributi per la ripresa della industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (legge regionale 30 novembre 1965, n. 24) » 40.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, e successive modificazioni.

Garanzie fideiussorie della Regione presso istituti di credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Art. 8.

Il presidente della giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l'assessore alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 % a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonchè a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 12 agosto 1977

ANDRIONE

Errata-corrige

Nell'art. 21, parte spesa, variazione in aumento, della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, concernente norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiali delle scuole materne dipendenti dalla Regione, pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte I, n. 7, in data 30 giugno 1977, ai capitoli 6035 e 6036, ove è scritto: « n. *46* », leggasi: « n. *45* ».

(10850)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1977, n. 21.
Interventi straordinari per l'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 3 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Sezione I

CREDITO DI ESERCIZIO

Art. 1.

Al fine di agevolare il ricorso al credito per la conduzione delle aziende agricole, la regione Marche concorre nel pagamento sui prestiti contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, per la durata massima di dodici mesi.

Possono beneficiare del prestito agevolato di conduzione gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni che dedicano all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano da tale attività la metà del reddito globale.

I limiti di cui al precedente comma sono ridotti al 30 per cento nelle zone di cui alla direttiva del consiglio 75/268/CEE attuata con legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 2.

Il prestito è concesso per un importo riferito alla produzione lorda vendibile e stabilito nel 30 per cento con il limite di lire 5 milioni per le imprese singole.

Art. 3.

Il prestito agevolato è concesso con la preferenza alle imprese familiari singole o associate e alle cooperative di conduzione costituite prevalentemente da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti.

Art. 4.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra il tasso d'interesse globale e quello a carico dei beneficiari, stabiliti dalla vigente normativa in materia di credito agrario d'esercizio.

Art. 5.

I prestiti di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 56.

Art. 6.

La domanda di prestito è presentata all'istituto o ente di credito prescelto per il tramite degli uffici agricoli di zona, corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge.

L'ufficio agricolo di zona accerta la rispondenza dell'anticipazione richiesta al programma di coltivazione e questo agli obiettivi del piano zonale agricolo o, in sua assenza, agli ordinamenti produttivi da incoraggiare nella zona.

Art. 7.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato nel 31 agosto di ciascun anno.

L'ufficio agricolo di zona entro i successivi trenta giorni dalla presentazione trasmette la domanda all'istituto di credito, munita del visto di approvazione.

Art. 8.

Per la concessione del concorso regionale, nell'anno 1977, è autorizzata la spesa di lire 445 milioni da ripartirsi fra gli istituti di credito con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.

La ripartizione è effettuata nella misura del 50 per cento in base alla richiesta degli istituti medesimi e tenuto conto della operatività degli stessi. La restante quota è ripartita in proporzione alle richieste di prestito trasmesse dagli uffici agricoli di zona agli istituti di credito.

Art. 9.

La presente legge abroga le precedenti leggi regionali del 31 agosto 1973, n. 27 e 16 gennaio 1975, n. 3.

Sezione II

CREDITO DI MIGLIORAMENTO

Art. 10.

Il concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario della durata fino a 20 anni di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, art. 5, è concesso con preferenza agli imprenditori agricoli singole o associati di cui allo art. 1 della presente legge e alle cooperative agricole.

Il concorso negli interessi riguarda mutui per opere di miglioramento fondiario, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, art. 3, indicate nei programmi di sviluppo aziendale approvati.

A favore degli imprenditori e delle cooperative di cui ai precedenti commi sono concessi, con priorità, il prestito agevolato per le operazioni previste dal fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione e dal fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia.

Le provvidenze di cui ai precedenti secondo e terzo comma sono concesse per gli investimenti compresi in un programma aziendale che dimostri di conseguire una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione attraverso l'adeguamento delle strutture, il miglioramento delle condizioni di produttività dei terreni e ordinamenti produttivi coerenti con gli indirizzi del piano zonale o in assenza, con quelli all'uopo formulati dalla Regione per le singole zone.

Il programma deve contenere la descrizione dell'azienda in tutti i suoi elementi, l'indicazione analitica degli investimenti che si reputano necessari per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, il piano di finanziamento e la dimostrazione della sua convenienza economica.

Nell'ipotesi di opere comuni a più fondi concernenti il miglioramento delle condizioni di produttività dei terreni, compreso l'adeguamento di quelli esistenti, le aziende interessate devono associarsi, nelle forme di legge, per la realizzazione e manutenzione delle opere stesse.

Per la concessione del concorso regionale sui mutui di cui al presente articolo è autorizzato per l'anno 1977, il limite di impegno ventennale di lire 755 milioni.

Art. 11.

A favore delle cooperative agricole il cui programma aziendale prevede la realizzazione di stalle sociali o centri zootecnici può essere concesso, in aggiunta al concorso nel pagamento degli interessi, anche un contributo in conto capitale nella misura del 20 per cento della spesa ammissibile a mutuo, e il concorso regionale per l'acquisto di bestiame previsti dalla legge regionale 1° giugno 1974, n. 13.

Alle cooperative agricole che hanno realizzato stalle sociali con il finanziamento FEOGA o con altro intervento pubblico può essere concesso il concorso regionale sui mutui integrativi contratti per i maggiori oneri nonchè, qualora non previsti nel finanziamento i prestiti per l'acquisto di bestiame di cui alla legge regionale 1° giugno 1974, n. 13 e/o con priorità i prestiti sui fondi di rotazione di cui agli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Le provvidenze sono concesse con priorità alle cooperative che hanno i requisiti di cui all'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1974, n. 13.

Il concorso sui mutui e il contributo in conto capitale sono concessi anche ai comuni, comunità montane, università e comunanze agrarie o loro consorzi per migliorare o attrezzare i terreni pascolivi loro appartenenti se utilizzati collettivamente dagli allevatori del luogo nonché ai comuni montani per realizzare stalle comunitarie in conseguenza di ordinanza di chiusura, di quelle ubicate nei centri abitati, emessa da parte delle competenti autorità per ragioni igienico-sanitarie.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 1977 la spesa di lire unmiliardo.

Art. 12.

La domanda, corredata del programma aziendale, va presentata all'ufficio agricolo di zona competente per territorio.

Previa istruttoria la giunta regionale, sentito il parere della comunità montana interessata o della amministrazione provinciale per il restante territorio non montano, approva e finanzia il programma aziendale.

Il parere motivato delle comunità montane e delle amministrazioni provinciali deve essere espresso entro venti giorni dalla richiesta da parte della giunta regionale. Trascorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.

Le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo sono valide fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione delle direttive comunitarie di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per i fondi concessi a mezzadria il programma aziendale può essere presentato anche dal solo mezzadro ai sensi dello art. 13, terzo e quarto comma, della legge n. 153/75.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli possono essere concesse alle aziende il cui programma di trasformazione o sviluppo zootecnico, sia stato già istruito dall'ufficio agricolo di zona e trasmesso all'I.P.A. ai sensi della legge regionale 1° giugno 1974, n 13, alla data del 31 dicembre 1976.

Art. 13.

Per le operazioni di credito agrario si applicano le modalità della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle relative alla garanzia del fondo interbancario e le disposizioni di cui all'ultimo comma dello art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per la corresponsione del concorso nel pagamento degli interessi.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

L'ente di sviluppo nelle Marche è autorizzato a concedere a favore degli affittuari coltivatori diretti e dei mezzadri idonee garanzie in sostituzione di quelle ipotecarie per le opere di miglioramento fondiario e per gli altri investimenti eseguiti in attuazione del programma aziendale approvato ai sensi della presente legge.

TITOLO II

Sezione I

PROVVEDIMENTI PER LA ZOOTECNIA

Art. 14.

E' autorizzata la spesa di lire 600 milioni nell'anno 1977 per realizzare il potenziamento dei servizi zootecnici di interesse regionale, di fecondazione e selezione al fine di aumentare la produttività degli allevamenti secondo un programma approvato dal consiglio regionale.

Il programma potrà prevedere contributi alle associazioni dei produttori agricoli nel settore zootecnico riconosciute dalla Regione ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Art. 15.

E' autorizzata nell'anno 1977 la spesa integrativa di lire 300 milioni per attuare i programmi di bonifica sanitaria disposti ai sensi della legge 28 gennaio 1968, n. 33, nonchè per attuare piani di profilassi a carattere volontario per il controllo di altre malattie che incidono sulla redditività degli allevamenti.

I piani per singole malattie e zone, coincidenti con il territorio delle comunità montane e comprensori, sono approvati dalla giunta sentite le competenti commissioni consiliari e realizzati dagli enti locali interessati con la collaborazione delle cooperative e delle associazioni zootecniche riconosciute dalla Regione operanti nella zona, con la direzione degli uffici regionali competenti.

Art. 16.

E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per far fronte ai maggiori oneri in aggiunta a quelli riconosciuti dall'AIMA e da corrispondere ai comuni a rimborso delle spese sopportate dai veterinari comunali o consorziali per lo svolgimento degli accertamenti necessari ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CEE) 464/75 e 620/76 concernenti il premio per i vitelli nati durante le campagne di commercializzazione 1975/76 e 1976/77.

La spesa per la certificazione rilasciata dal veterinario comunale ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 1° giugno 1974, n. 13, ai fini della concessione del premio alle bovine è assunta dalla Regione per il periodo dal 3 marzo 1975 fino al 1° dicembre 1975, data di cessata applicazione del premio regionale e fa carico ai corrispondenti capitoli di spesa.

Art. 17.

E' autorizzata la concessione di anticipazioni con restituzione entro un limite massimo di tre anni, a favore delle cooperative e associazioni dei produttori agricoli nel settore zootecnico riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306, che svolgono le attività di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118, per far fronte alle esigenze finanziarie di gestione.

A tal fine è istituito un fondo speciale di rotazione secondo le vigenti disposizioni in materia presso il tesoriere della Regione con la dotazione iniziale di lire 2.400 milioni.

Il fondo sarà alimentato da detta dotazione e incrementato dagli interessi a carico del tesoriere e dai rimborsi che affluiranno da parte delle cooperative e delle associazioni di cui al presente articolo.

Con apposita convenzione, sentite le competenti commissioni consiliari, la giunta disciplina i rapporti tra Regione, tesorerie e cooperative, anche per quanto concerne le modalità con cui dovranno essere effettuate le erogazioni e i rimborsi.

Per attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni, da iscrivere nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1977.

Art. 18.

E' autorizzata nell'anno 1977 la spesa di lire 200 milioni per la realizzazione di attività promozionali intese a favorire il collocamento dei prodotti delle aziende agricole e cooperative marchigiane con particolare riguardo ai prodotti zootecnici.

Sezione II

FORESTAZIONE E ALTRI INTERVENTI SPECIALI

Art. 19.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'attuazione di un programma straordinario regionale di forestazione ai sensi dell'art. 10-*quinquies* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, e nel rispetto degli indirizzi all'uopo stabiliti dal CIPE.

Il programma deve prevedere:

1) il finanziamento fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, di opere straordinarie idonee a migliorare, accrescere e accelerare la produzione di legname da lavoro nei boschi appartenenti a comuni, comunità e università agrarie e altri enti montani, e nelle foreste appartenenti al demanio regionale, che presentino idonee caratteristiche allo scopo;

2) la concessione di contributi fino al 75 per cento della spesa per la piantagione di specie a rapida crescita nelle zone adatte, con particolare riguardo alle pertinenze idrauliche demaniali, a favore di proprietari singoli o associati o di enti, per investimenti non inferiori a tre ettari di superficie.

I boschi da migliorare e le zone per le nuove piantagioni di cui al precedente comma sono individuati dagli uffici della Regione con la collaborazione del corpo forestale d'intesa con le comunità montane e per il restante territorio con i comuni interessati.

Le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi sono svolte dalle comunità montane e per il restante territorio dai comuni interessati.

Art. 20.

La giunta regionale è autorizzata a sostenere per l'anno 1977 la spesa di lire 123 milioni per la concessione di contributi in conto capitale per interventi straordinari, ai sensi della legge 2 marzo 1974, n. 78, nella zona di Ascoli Piceno ricadente nei territori del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1976, n. 1523.

Per gli anni successivi saranno iscritte in bilancio le somme assegnate allo stesso titolo ai sensi della predetta legge 2 marzo 1974, n. 78.

Art. 21.

Per la realizzazione di opere straordinarie e urgenti a totale carico della Regione, di cui all'art. 1, punto 1 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 10, è autorizzata per l'anno 1977 la somma di lire 950 milioni da ripartire tra le comunità montane per il 60 per cento in base ai criteri di cui all'art. 28 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12 e per il 40 per cento in base alla consistenza dei terreni boscati.

Il programma di intervento è predisposto dalle comunità montane con la collaborazione degli uffici provinciali della Regione.

I programmi sono approvati e finanziati secondo le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12.

I progetti esecutivi delle opere sono approvati dalle comunità montane previo parere tecnico dei competenti uffici provinciali della Regione ai quali è affidata anche la sorveglianza per la realizzazione delle opere.

Art. 22.

Per il pagamento dei compensi revisionali ai sensi della legge 21 giugno 1964, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, relativi alle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e sistemazione montana, eseguite o in corso di esecuzione a totale carico della Regione dagli enti concessionari, è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni.

TITOLO III

Art. 23.

Per il pagamento delle spese previste dalla presente legge, la giunta regionale è autorizzata a istituire, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1977, i capitoli aventi la denominazione e dotazione di competenza e di cassa di seguito indicati:

concorso regionale negli interessi sui prestiti annuali d'esercizio - art. 8	L. 445 milioni
contributi in conto capitale in aggiunta al concorso negli interessi sui mutui contratti per le opere di miglioramento - art. 11 . .	L. 1.000 milioni
spese per il potenziamento dei servizi di fecondazione zootecnici regionali - art. 14 .	» 600 milioni
spese per programmi integrativi di bonifica sanitaria - art. 15	» 300 milioni
rimborso spese ai comuni e ad altri organismi per applicazione regolamento CEE 464/75 concernente premio alla nascita dei vitelli dotazione integrativa e rimborso A.I.M.A. - art. 16	» 100 milioni
fondo di rotazione per anticipazioni a favore delle cooperative che svolgono l'attività prevista dall'art. 3 della legge 18 aprile 1974, numero 118 - art. 17	» 2.400 milioni
spese per la realizzazione di attività promozionali intese a favorire il collocamento dei prodotti - art. 18	» 200 milioni
spese per la realizzazione di un programma straordinario di forestazione - art. 19 .	» 500 milioni
contributi in conto capitale per interventi nelle zone della provincia di Ascoli Piceno ricadenti nei territori del Mezzogiorno - art. 20 .	» 123 milioni
realizzazione di opere di bonifica montana di cui all'art. 1, punto 1 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 10, da parte delle comunità montane - art. 21	» 950 milioni
spese per il pagamento di oneri revisionali relativi a opere a carico della Regione - art. 22	» 50 milioni
concorso sui mutui ventennali per opere di miglioramento fondiario - art. 10 . . .	» 755 milioni

Le annualità relative all'intervento di cui all'art 10 della presente legge, da iscrivere, nello stato di previsione della spesa nel bilancio regionale, sono stabilite in lire 775 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1996

Art. 24.

All'onere complessivo di lire 7.423 milioni stabilito per l'anno 1977 si fa fronte:

quanto a lire 300 milioni, mediante riduzione per pari importo dei fondi del cap. 1700104 dello stato di previsione della spesa per il 1977 «Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti a ulteriori programmi di sviluppo» (partita n. 1 e 2 - elenco n. 6);

quanto a lire 123 milioni mediante riduzione per pari importo dei fondi del cap. 2700103 dello stato di previsione della spesa per il 1977 «Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese attinenti a programmi regionali di sviluppo» (partita n. 4 - elenco n. 11);

quanto a lire 6.000 milioni mediante riduzione per pari importo dei fondi del cap. 2700104 dello stato di previsione della spesa per il 1977 «Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la approvazione del bilancio recanti spese attinenti a ulteriori programmi di sviluppo» (partita n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - elenco n. 12);

quanto a lire 1.000 milioni con le disponibilità dei fondi del cap. 2147001 «Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 (elenco n. 4) utilizzate ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 e dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 maggio 1977

CIAFFI

(10846)

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1977, n. 22.

Rifinanziamento della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 3, relativa a contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 17 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici previsti a favore delle cooperative artigiane di garanzia di cui alla legge regionale 16 gennaio 1974, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, concernente « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio » sono autorizzati anche per l'esercizio finanziario 1977, entro i limiti di spesa indicati al successivo art. 2.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo della presente legge è autorizzata per l'anno 1977 una spesa di lire 600 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al comma precedente sono stanziate a carico del cap. 1612301 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1977 « Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio alle imprese artigiane », con la dotazione di competenza di lire 600 milioni; la dotazione di cassa del detto capitolo è aumentata per pari importo.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede con la riduzione della somma di lire 300 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101, partita n. 8, elenco n. 3 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali » e con la riduzione della somma di lire 300 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700105, elenco n. 7, partita n. 4 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente finanziati con impiego dell'avanzo di amministrazione ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 13 giugno 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1977, n. 23.

Integrazione del fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 17 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, è autorizzata per l'anno 1977, la spesa di lire 1300 milioni.

Per ciascuno degli anni 1978 e successivi, l'entità dell'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi di cui al comma precedente sarà stabilita con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, per ammontare pari all'importo degli interessi maturati alla data del 30 settembre dell'anno precedente sul fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, amministrato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane sulla base della convenzione di cui al secondo comma dello stesso art 9.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo e secondo comma del presente articolo sono stanziate, per l'anno 1977, a carico del cap. 2612202 che si istituisce nel titolo II « Spese per investimenti », rubrica VI « Attività produttive extra-agricole » dello stato di previsione per il detto anno con la denominazione « Contributi nelle spese per l'ammortamento dei mutui contratti da imprese artigiane singole o associate per investimenti » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.300 milioni. Per gli anni successivi farà carico ai capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede:

per l'anno 1977, mediante riduzione, per l'importo di lire 1300 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700106 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti », partita n. 9-*bis* dell'elenco n. 14 del bilancio 1977;

per gli anni successivi, con il provento degli interessi di cui al precedente secondo comma, che saranno iscritti in appositi capitoli del titolo III degli stati di previsione dell'entrata dei rispettivi bilanci.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, è autorizzato un ulteriore limite di impegno decennale di lire 200 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento della prima annualità dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico del cap. 2612203 che si istituisce nel titolo II « Spese per investimenti », rubrica VI « Attività produttive extra-agricole » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 con la denominazione « Contributi decennali nella spesa per l'ammortamento dei mutui contratti da imprese artigiane singole o associate per investimenti » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 200 milioni; per gli anni dal 1978 al 1986 si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico di capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1977, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700106 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977, partita n. 9, elenco n. 14;

per gli anni successivi, mediante impiego delle entrate proprie della Regione, comprese nei titoli I e III indicati nel primo comma dell'art. 8 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 14 giugno 1977

CIAFFI

(10847)

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 24.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *dell'8 luglio* 1977)

(*Omissis*).

(10848)

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1977, n. 25.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno 1977, convalida della delibera della giunta regionale del 6 aprile 1977, n. 1004.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *luglio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1977, n. 26.

Disciplina per le nomine di competenza della Regione in enti e istituti diversi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In tutti i casi in cui, per effetto di norme legislative statali o regionali, di regolamenti o convenzioni, la Regione debba effettuare nomine non delegate a enti locali, o procedere alla designazione o alla nomina di propri rappresentanti presso enti, istituti pubblici o privati, negli organi statali o regionali di controllo, nonchè in organismi collegiali operanti a livello tecnico e amministrativo nelle materie di competenza regionale, si applicano le procedure di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'ufficio di presidenza del consiglio regionale predispone un elenco delle nomine e delle designazioni da effettuarsi dalla Regione nel corso dell'anno successivo; tale elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

L'elenco indica:

a) la denominazione degli enti, istituti e organismi di cui all'art. 1;

b) le norme legislative o regolamentari e le convenzioni che prevedono l'incarico;

c) i relativi compensi previsti a qualsiasi titolo nel corso di un anno;

d) la data entro cui dovrà essere fatta la nomina o la designazione e l'organo regionale competente.

Qualora nel corso dell'anno successivo, occorra procedere a nomine o designazioni non rese pubbliche nel termine di cui al precedente comma, l'ufficio di presidenza provvede con le stesse modalità e con tempestività alla pubblicazione delle stesse nel Bollettino ufficiale della Regione.

Analoga procedura si applica qualora si renda necessario provvedere a sostituzioni o surrogazioni.

Art. 3.

La nomina o designazione di cui all'art. 1 è preceduta dal parere della commissione consiliare permanente « affari istituzionali ».

Il parere della stessa commissione è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente indicata dalla legge statale o regionale, dal regolamento o dalle convenzioni che la prevedono, nei casi in cui leggi, regolamenti o convenzioni richiedono specificatamente la nomina o la designazione di dipendenti regionali e quando la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la Regione ma organismi a questa estranei.

La commissione predetermina per ogni nomina o designazione i requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all'espletamento dell'incarico.

Art. 4.

Fino a trenta giorni prima della data in cui si deve procedere alla nomina, i consiglieri regionali, i gruppi consiliari e la giunta regionale possono avanzare proposte di candidatura alla commissione di cui all'art. 3 e debbono specificare i motivi della scelta del candidato o dei candidati e in ispecie le relative capacità professionali in rapporto all'incarico proposto e presentare una relazione contenente i seguenti elementi:

a) comune di residenza, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio;

c) *curriculum* professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonchè in società private iscritte in pubblici registri, ricoperte attualmente o precedentemente;

d) inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico che si propone;

e) dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità all'accettazione dell'incarico e di assenza di motivi ostativi e di incompatibilità derivanti da soggettiva posizione penale, civile o amministrativa.

Art. 5.

La commissione consiliare competente esamina le proposte di candidatura di cui all'art. 4 e in assenza delle stesse può proporre proprie candidature; sente, su richiesta degli stessi, i presentatori delle singole candidature; può sentire, per chiarimenti, i candidati; verifica la rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati a quelli di cui al quarto comma dell'art. 3; esprime e trasmette il proprio parere agli organi regionali competenti almeno quindici giorni prima del termine stabilito per la nomina o la designazione.

La relazione della commissione, se positiva, va comunicata per conoscenza a ciascun consigliere.

Art. 6.

Gli incarichi presso enti, istituti e organismi di cui al primo comma del precedente art. 1 non sono cumulabili.

Art. 7.

Le persone nominate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare all'organo che ha proceduto alla nomina, qualora ne vengano richieste, un resoconto dell'attività svolta.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni di competenza regionale, esclusi i casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed i casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale.

Art. 8.

Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 11 luglio 1977

CIAFFI

(10849)

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1977, n. 27.

Costituzione di un fondo per l'erogazione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase dell'approvvigionamento sia nella fase di vendita delle merci rifinanziamento della legge regionale 21 maggio 1975, n. 41.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 27 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, quarto comma, della legge regionale 21 maggio 1975, n. 41, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni.

L'onere relativo al pagamento dei contributi previsti dal precedente comma è stanziato a carico del cap. 2612501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 la cui dotazione di competenza e di cassa si stabilisce rispettivamente in lire 450 milioni e lire 750 milioni.

Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge si provvede con la disponibilità del « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti » cap. 2147001 del bilancio 1976, utilizzato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e della legge 27 febbraio 1955, n. 64; lo stanziamento del cap. 1700203 del bilancio 1977 « Fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa » è contestualmente ridotto di lire 450 milioni.

Il termine della presentazione della domanda diretta a ottenere i contributi di cui alla presente legge è stabilito in centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore pur restando gli altri termini e le modalità fissate con l'art. 6 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 41.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 luglio 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1977, n. 28.

Adesione della regione Marche all'Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia e delle aziende.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 27 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche aderisce all'Istituto Adriano Olivetti (ISTAO), con sede ad Ancona, che ha lo scopo di provvedere alla formazione professionale di quadri per le aziende artigiane e cooperative.

L'adesione della Regione avviene con le modalità fissate dall'art. 4 dello statuto dell'istituto per i soci sostenitori.

Art. 2.

La Regione eroga all'Istituto Adriano Olivetti (ISTAO) la quota annua di lire 6 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono stanziate, per l'anno 1977, a carico del cap. 1101114 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione « Quota di adesione all'ISTAO » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 6 milioni e per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1977, con le disponibilità del « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente finanziate con l'avanzo di amministrazione », cap. 1700105 - partita n. 2 dell'elenco n. 7, e per gli anni successivi con i fondi di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 luglio 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1977, n. 29.

Finanziamento della propaganda turistica per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 27 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione attua, nel triennio 1977-79, un programma di interventi concernenti la promozione sulle aree di origine del flusso turistico nell'ambito delle indicazioni individuate dallo art. 1 della legge 24 settembre 1974, n. 28.

Gli enti turistici sub-regionali possono essere chiamati a collaborare all'attuazione della promozione proiettiva che è di esclusiva competenza regionale e provvedono, a carico dei rispettivi bilanci, alla promozione di accoglienza e alla predisposizione di offerte speciali atte a caratterizzare l'articolazione delle singole aree secondo le esigenze espresse dai segmenti di mercato.

Art. 2.

Per l'attuazione del programma di cui al primo comma del precedente articolo, è autorizzata per il triennio 1977-79 la spesa complessiva di lire 1.800 milioni di cui lire 600 milioni per l'anno 1977; le quote relative agli anni 1978 e 1979 saranno determinate con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

I fondi occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma precedente sono stanziati per l'anno 1977 a carico del capitolo 1613301 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 « Spesa per la propaganda turistica », il cui stanziamento di cassa è stabilito in pari importo.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1977, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 1700101 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali » - partita n. 9, elenco n. 3, per L. 200.000.000, e del cap. 1700105 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione

del bilancio, recanti spese di parte corrente finanziate con impiego dell'avanzo di amministrazione», partita n. 5, elenco n. 7, per L. 400.000.000.

Per gli anni successivi, si provvederà con le entrate tributarie della Regione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 luglio 1977

CIAFFI

(10889)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1977, n. **30**.

Esercizio venatorio nella Regione Marche per l'annata 1977-78.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 5 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti i titolari di licenza di caccia rilasciata a norma del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Marche a parità di diritti e di doveri, nell'osservanza delle norme della presente legge.

Art. 2.

Ai fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della Regione è sottoposto a regime di caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di capi di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Le specie di selvaggina per le quali è consentito l'esercizio venatorio sono le seguenti:

mammiferi: cinghiale, donnola, lepre comune, volpe, coniglio selvatico e puzzola;

uccelli: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, beccofrosone, calandra, cappellaccia, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, colombella, combattente, cornacchia grigia, coturnice, croccolone, fagiano, fischione, folaga, fringuello, frosone, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano, ghiandaia, marzaiola, merlo, mestolone, morette, moriglione, prispolone, pantane, passero, passera mattugia, passera oltremontana, pavoncella, peppola, pernice rossa, pettegola, piro piro, pispola, pittima reale, pittima minore, piviere dorato, porciglione, quaglia, rigogolo, starna, storno, strillozzo, taccola, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, totano moro, tottavilla, verdone, voltolino, zigoli.

I mammiferi e gli uccelli non compresi nell'elenco suddetto, fatta eccezione per i topi, le arvicole e le talpe nonchè per il gatto domestico vagante a una distanza superiore ai centocinquanta metri dalle abitazioni, devono considerarsi protetti a tutti gli effetti.

E' vietato il commercio di esemplari sia vivi che morti, appartenenti alla specie non comprese nell'elenco di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelli muniti di speciale contrassegno di importazione o di allevamento.

Art. 4.

La caccia alla selvaggina migratoria elencata all'art. 3 della presente legge è consentita il 28 agosto, il 4 e l'11 settembre 1977. Dal 3 ottobre al 31 dicembre 1977 e dal 20 febbraio al 31 marzo 1978 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita tutti i giorni della settimana.

In tutti gli altri periodi la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per tre giornate su cinque per ogni settimana a scelta del cacciatore rispettando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Dal 1° gennaio l'esercizio venatorio è limitato alle seguenti specie e nei periodi indicati:

germano, fringuello e folaga fino al 28 febbraio;

colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, allodola, calandra, cappellaccia, tottavilla, passeri, cornacchia grigia, taccola, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri indicati nel precedente art. 3 fino al 31 marzo 1978.

La caccia alla selvaggina stanziale elencata all'art. 3 della presente legge è consentita nei giorni 28 agosto, 4 e 11 settembre 1977, dal 12 settembre al 4 dicembre 1977 per tre giornate su cinque per ogni settimana a scelta del cacciatore rispettando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

La caccia alla coturnice è consentita dal 9 di ottobre al 4 dicembre 1977. Nei casi di accertata presenza di numerosi voli di coturnice, il comitato provinciale della caccia competente per territorio può vietare l'esercizio venatorio, nelle zone interessate fino al 9 ottobre e successivamente dal 4 dicembre.

La caccia al cinghiale è consentita con l'ausilio del cane dal 1° novembre 1977 al 31 gennaio 1978.

La caccia da appostamenti fissi e temporanei con richiami può essere esercitata nelle giornate di caccia consentite alla selvaggina migratoria.

La settimana venatoria ha inizio nel giorno di lunedì.

Art. 5.

L'esercizio venatorio nella giornata ha inizio un'ora prima della levata del sole e termina un'ora dopo il tramonto.

La caccia alla beccaccia è consentita dalla levata del sole al tramonto.

Art. 6.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di caccia, di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale protetta: due capi di cui una lepre;

b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore: 10 capi complessivi; tordi, tordele, merli e cesene: 30 capi complessivi; trampolieri: 8 capi complessivi; palmipedi: 8 capi complessivi; colombacci e colombelle: 10 capi complessivi; beccacce: 3 capi.

Il numero massimo dei capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alla lettera *b*) non può superare complessivamente i 30 capi.

Per le altre specie, il numero massimo complessivo consentito è di 30 capi.

Ai sensi del decreto ministeriale 22 novembre 1976 è vietato l'uso dei bocconi avvelenati per il controllo degli animali predatori selvatici.

Art. 7.

Negli appostamenti fissi, la cui autorizzazione viene in ogni caso rilasciata annualmente dai comitati provinciali per la caccia in conformità alle norme previste dal testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è vietata l'apposizione di « tabelle » per la delimitazione delle « zone di rispetto ».

I comitati provinciali della caccia possono vietare gli impianti di appostamenti fissi lungo le linee di affilo della selvaggina nonchè *sui valichi montani* e collinari ed entro un raggio di 1000 metri attorno a essi.

Art. 8.

Le riserve di caccia sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dalla presente legge. Per le riserve di caccia a carattere turistico gestite da enti pubblici, la caccia al fagiano è consentita tutti i giorni dal 28 agosto al 31 dicembre 1977, rispettando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

L'esercizio della caccia nelle riserve è subordinato al possesso da parte del cacciatore del tesserino previsto dall'art. 10 della presente legge.

I comitati provinciali della caccia competenti per territorio provvedono a consegnare alle direzioni delle riserve di caccia a carattere turistico, gestite da enti pubblici, un congruo numero di tesserini in conto deposito il cui pagamento dovrà essere regolarizzato mensilmente dalla direzione medesima.

In occasione dell'apertura nella Regione delle oasi di protezione costituite ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico delle leggi sulla caccia e successive integrazioni, le oasi stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva a vantaggio dei cacciatori residenti nelle province nel cui territorio siano situati terreni delimitanti con le oasi suddette, ferma restando la tabellazione di queste ultime.

Art. 9.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma prima dell'apertura della caccia sono consentiti dal 10 al 24 agosto.

Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale è vietato l'uso dei cani da seguito e assimilati a eccezione di quanto previsto dall'art. 4 della presente legge per la caccia al cinghiale per le zone indicate dai comitati provinciali della caccia nonchè per il controllo degli animali predatori.

I comitati provinciali della caccia della Regione, tenuto conto delle particolari esigenze di carattere tecnico-faunistiche di ciascuna provincia e soprattutto della tutela delle colture agricole, possono limitare l'uso del cane da ferma dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale.

Art. 10.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1976, n. 22, come modificata dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 5 ottobre 1976, n. 30, ad eccezione del costo del tesserino che è elevato a L. 2000.

Art. 11.

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto, oltre alle sanzioni previste dal testo unico delle leggi sulla caccia, all'immediato ritiro del tesserino di caccia controllata per tutta la stazione venatoria per le sottoindicate infrazioni:

rifiuto di esibire il tesserino di caccia controllata;

esercizio di caccia per un numero di giornate superiore a quello consentito settimanalmente;

esercizio di caccia nelle giornate di silenzio venatorio;

mancata annotazione sul tesserino del giorno, del numero e specie di selvaggina abbattuta;

caccia a rastrello effettuata da più di quattro persone;

abbattimento di selvaggina, non elencata nell'art. 3 della presente legge;

caccia della selvaggina nelle oasi di protezione e rifugio, zone di ripopolamento e bandite;

caccia alla stanziale in periodi non consentiti;

esercizio di caccia di notte;

esercizio di caccia con mezzi vietati;

caccia su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.

Art. 12.

I comitati provinciali della caccia pubblicano, con propria deliberazione, entro il 1° luglio 1977, il calendario venatorio della provincia relativo all'intera annata venatoria 1977-78 in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 13.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia e su proposta degli stessi, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare e vietare l'esercizio venatorio per zone o per specie stabilite, qualora per calamità naturali o artificiali risulti gravemente compromessa la consistenza faunistica.

Art. 14.

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 agosto 1977

CIAFFI

(*Omissis*).

(10890)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773010)